

La persona al centro

di Francesca Ferroni

L'art. 2 della Costituzione introduce tre principi legati tra loro da un'intima connessione ovvero il *principio personalista*; quello del *pluralismo sociale*; e, infine, quello *solidarista*.

Il primo trova il proprio fondamento nelle parole «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» e rappresenta un principio cardine attorno al quale il sistema si fonda. L'affermazione di tale principio indica la volontà di porre al centro del sistema la persona umana. Lo Stato, dunque, assume una funzione strumentale di garanzia e di pieno sviluppo dell'umanità.

Dato, questo, che si ricava dall'uso del termine «riconosce» che sta ad indicare l'anteriorità dei diritti dell'uomo rispetto allo Stato che, dunque, non li inventa né li crea dal nulla.

È altresì opportuno precisare che la disposizione in commento, qualificando i diritti come inviolabili, indica l'impossibilità giuridica, anche da parte dei pubblici poteri, di eliminare o comprimere i diritti indicati come tali. Sono da considerare inviolabili non soltanto i diritti che la Costituzione espressamente definisce tali¹, ma tutti quei diritti il cui riconoscimento è parte integrante della forma di Stato democratico, sociale e di diritto. Ed è proprio in base a tale argomento che la Corte costituzionale nelle sue sentenze ha, ad esempio, definito inviolabili il diritto alla vita, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, il diritto alla salute, etc.

Inoltre, l'art. 2 Cost. non rappresenta una clausola riassuntiva dei diritti espressamente indicati nella prima parte della Costituzione, ma una clausola aperta in grado di offrire tutela e protezione anche a valori e interessi nuovi. A titolo meramente esemplificativo si pensi al diritto alla privacy che, pur non essendo espressamente previsto in Costituzione, riceve tutela proprio grazie alla lettura dell'art. 2 come norma a fattispecie aperta, o ancora al fatto che sulla base di questa lettura la Corte ha invitato da vari anni a dare forme di riconoscimento alle stabili convivenze eterosessuali e dal 2010 a provvedere anche a una puntuale regolamentazione delle unioni civili tra persone omosessuali.

Infine, per quanto riguarda la titolarità dei diritti ovvero i soggetti cui tali diritti sono riconosciuti, è evidente che, se il principio personalista si pone quale fine ultimo quello di porre al centro la persona umana, i diritti che la Costituzione proclama inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica e, dunque, non in quanto cittadini, ma in quanto esseri umani.

Articolo 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

¹ Libertà personale, art. 13 Cost.; di domicilio, art. 14 Cost.; libertà e segretezza della corrispondenza, art. 15 Cost. e diritto di difesa, art. 24 Cost.



Il secondo principio, ovvero quello del pluralismo sociale, si ricava dall'inciso in base al quale i diritti dell'uomo sono riconosciuti anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Secondo questo principio l'art.2 promuove sia il pluralismo in quanto tale e, dunque, la libertà delle formazioni sociali delle quali viene riconosciuto il valore fondativo per l'assetto costituzionale italiano; sia il pluralismo delle formazioni sociali ove si svolge la personalità e che hanno quindi la capacità di favorire lo sviluppo della persona umana; sia le libertà dell'uomo all'interno delle formazioni sociali stesse. È interessante evidenziare che il legislatore per inquadrare il fenomeno delle unioni civili tra persone omosessuali ha recentemente usato il concetto di formazione sociale, recependo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 138/2010 in cui la Corte ha evidenziato come tale nozione ricomprenda «anche l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Infine, l'ultimo principio sancito dall'art. 2 Cost. si ricava dall'espressione secondo cui la Repubblica «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». In sostanza, esso fa dipendere dall'adempimento dei doveri che l'ordinamento impone ai suoi appartenenti la realizzazione del principio solidaristico, poiché la loro ragione giustificativa risiede proprio nella solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale prefigurata dal costituente.

